

Contrastare i bracconieri DJ : il punto sulla caccia illecita con uso di richiami elettroacustici

A cura di Augusto Atturo

spettore Polizia Provinciale di Genova

La diffusione dei richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, riproducenti i canti di uccelli selvatici sia cacciabili che protetti, è in continua crescita.

Rispetto ai congegni di alcuni anni fa, oggi questi oggetti, il cui impiego durante la caccia integra il reato contravvenzionale di esercizio venatorio con mezzi non consentiti (art. 21, primo comma-lett. r), punito ai sensi del successivo art. 30, comma primo-lett. h) della legge 157/92), stanno diventando sempre più sofisticati e di facile occultamento.

E' in crescita anche l'uso di files mp3 dei canti, memorizzati nei comuni telefoni cellulari o in loro imitazioni in plastica.

I richiami elettroacustici, utilizzati prevalentemente sia per la caccia a migratori come turdidi e fringillidi, sia per abbattere anatre selvatiche nelle zone umide, sono spesso realizzati con colori mimetici, muniti di telecomando a distanza e dotati di eventuali trombe di amplificazione del suono.



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sono utilizzati sia con la presenza del cacciatore, per abbattere gli animali selvatici attirati al momento verso gli appostamenti, sia in sua assenza (con l'uso di timer per il funzionamento notturno) per concentrare, come avviene in alcune isole minori italiane, le quaglie su terreni ove all'alba ci si intende recare con cani e fucili. Ultimamente i micidiali aggeggi agevolano anche il lavoro illecito degli uccellatori con le reti.

In termini generali, al momento dell'accertamento di questo reato, è previsto il sequestro delle armi, della fauna illecitamente catturata o abbattuta e dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati), posto in essere ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 157/92 da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. I volontari con le sole funzioni di polizia amministrativa, che non possano attivare l'intervento di polizia statali o locali, procederanno alla sola denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., documentando comunque fotograficamente l'uso degli apparati illeciti.

Per questa fattispecie la legge 157/92 non contempla la confisca delle armi in caso di eventuale condanna.

Ma in caso di recidiva e di condanna passata in giudicato, è prevista la sospensione per un periodo da uno a tre anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia, ai sensi dell'art. 32, primo comma-lettera a) della legge 157/92.



E' tipico il caso del trasgressore che invoca la circostanza del temporaneo spegnimento dell'apparecchio proprio durante i momenti del controllo da parte degli organi di vigilanza.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La Corte di Cassazione, III Sez. Penale, con sentenza n.1187, udienza 20/5/1997, depositata l'11/6/1997, pres. Pioletti, ricorrente Taddei, ha ritenuto che integra il reato di cui all'art. 30, primo comma-lettera h) della Legge 157/92, " *l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che l'apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotrice canti di uccelli, fosse inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori*".

Sul funzionamento di tali registrazioni anche mentre non si sta sparando, citiamo la massima giurisprudenziale:

Cass. Pen., Sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14242, ricorrente Lorusso T. *Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un apparato preregistrato contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, che con questo viene attirata.*

Di notevole utilità per gli organi accertatori anche l'ultima sentenza sul tema, stavolta riguardante la fattispecie del posizionamento notturno di richiamo elettroacustico (da parte di cacciatore disarmato), per agevolare eventuali altri cacciatori. E' sempre reato di caccia con mezzo non consentito, e calza come un guanto per certi episodi di bracconaggio isolano o del sud Italia che citavamo prima:

Cass. Sez. III n. 42388 del 17 novembre 2011 (Ud 20 set. 2011)

Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Taurino

Caccia e animali. Nozione di esercizio di attività venatoria

La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia.

Circa l'obbligo della confisca di questi richiami, previsto dalla norma sanzionatoria penale sopra ricordata, così si è espressa la Suprema Corte, in relazione alla richiesta di restituzione del richiamo sequestrato per intervenuta prescrizione:

Cass. Pen., III Sez. , Sent. n. 2584, ud. 2/7/1999, depositata l'8/9/1999, Pres. Tonini , Ricorrente : Conversano.

"...Non appare infondata la tesi secondo cui si verte, anche nel caso in esame, di una ipotesi di confisca di cose il cui uso o detenzione (a fini di caccia) costituisce reato ai sensi dell'art. 240 cpv n.1 del Codice Penale" . "...La confisca doveva essere applicata anche in caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione".

Per questa fattispecie la legge 157/92 non contempla espressamente la confisca delle armi in caso di eventuale condanna. Per questo è di un certo interesse anche la recente pronuncia sulla confisca anche del fucile :

Cass. Pen. III sez., Sent. 8/7/2011 n. 26799 (cc del 3 marzo 2011), ric. Bellabarba *"Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato."* In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma.

Tale materiale continua ad essere posto in vendita (di per sé non proibita), normalmente con l'ipocrita avvertenza, negli spazi pubblicitari, che non ne è consentito l'impiego a fini venatori. Purtroppo anche in Italia abbiamo una mezza dozzina di aziende che si dedicano a rifornire, per posta o tramite le armerie, i "bracconieri DJ" con una molteplicità di modelli e accessori, utilizzabili con schede di memoria che riproducono differenti combinazioni di canti delle varie specie.

I messaggi pubblicitari concernenti modelli di richiami acustici elettromagnetici coi canti degli uccelli compaiono, però ,con una certa frequenza anche in cataloghi specializzati in accessori per la caccia, o su riviste venatorie.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con Provvedimento n. 5165 (istruttoria PI1296-"Strumenti venatori" a carico di Plurifon & C.) del 3/7/1997, pubblicata sul Bollettino n. 27/1997, ha deliberato che una pubblicità pubblicata sulla rivista Diana riguardante alcuni modelli di riproduttori magnetici di canti di uccelli selvatici a ciclo continuo (raffigurati anche fotograficamente), sia pure con l'avvertenza del divieto d 'uso venatorio in Italia in caratteri più piccoli del complessivo messaggio, costituisce, dato che il "target" della rivista è costituito da lettori cacciatori, pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, lettera b), con riferimento all'articolo 3, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta, pertanto, con effetto immediato, l'ulteriore diffusione.

Augusto Atturo

Publicato il 24 dicembre 2012